



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 30-11-2015



RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE
"MODIFICHE ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2000 N. 114 E SUCCESSIVE
MODIFICHE - LEGGE SULLA CITTADINANZA"

Ecc.mi Capitani Reggenti,
On.li Consiglieri,

il presente progetto di legge è diretto ad apportare modifiche ai presupposti ed alle modalità di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione. La legge sulla cittadinanza prevede due modi di acquisto della cittadinanza sammarinese: la cittadinanza per origine, i cui presupposti sono disciplinati dall'articolo 1 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 così come modificato dall'articolo 1 della Legge 17 giugno 2004 n. 84, e la cittadinanza per naturalizzazione il cui ottenimento è legato, da un lato, ad un atto di volontà del soggetto richiedente in presenza di determinati requisiti previsti dalla legge, e, dall'altro, ad un provvedimento concessorio dell'autorità statale.

I criteri per l'acquisto della cittadinanza sono da sempre una tematica molto sentita dalla popolazione sammarinese gelosa della conservazione della propria identità nazionale di cui la cittadinanza è certamente espressione. La cittadinanza, infatti, può essere definita come condizione della persona alla quale l'ordinamento di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici, uno status che attribuisce a chi ne è titolare il diritto di elettorato attivo e passivo.

Il presente progetto di legge è frutto delle riflessioni maturate già da diversi anni all'interno delle forze politiche in ordine alla opportunità di giungere al superamento dell'attuale meccanismo di concessione della cittadinanza per naturalizzazione con carattere di straordinarietà; si tratta di una tematica che è stata oggetto di un intenso confronto in particolare in occasione dell'approvazione dell'ultimo provvedimento normativo sulla naturalizzazione, la Legge 30 marzo 2012 n. 35.

Elemento caratterizzante la vigente normativa che si intende modificare con il presente progetto di legge è la concessione ciclica della cittadinanza sammarinese per naturalizzazione da parte del Consiglio Grande e Generale, mediante presa d'atto, a coloro, cittadini stranieri o apolidi, che dimorano continuativamente sul territorio della Repubblica di San Marino per un congruo numero di anni in forza di



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

un provvedimento legislativo straordinario che viene emesso almeno una volta ogni dieci anni in attuazione dei principi di cui all'articolo 2 della Legge n. 114/2000.

La straordinarietà dell'intervento riflette la convinzione secondo cui sia compito del Consiglio Grande e Generale, quale organo legislativo-politico di emanazione diretta del corpo elettorale, valutare in via discrezionale l'opportunità, il momento e le modalità della concessione della cittadinanza per naturalizzazione. La straordinarietà dell'intervento produce l'effetto per cui il periodo di tempo trascorso in Repubblica ai fini della naturalizzazione non sia di fatto uguale per tutti i richiedenti: qualora, infatti, un cittadino straniero non abbia dimorato in Repubblica, anche solo per qualche giorno, per il periodo di tempo necessario per la naturalizzazione questi sarebbe tenuto ad attendere il successivo provvedimento straordinario di concessione della cittadinanza per naturalizzazione che per legge, si ripete, è emesso almeno ogni dieci anni, con conseguente dilatamento dei tempi.

Tuttavia tale impostazione non risulta più condivisibile anche alla luce degli univoci orientamenti internazionali provenienti dalle autorità sovranazionali competenti in materia - ne sono da ultimo esempio gli orientamenti del Comitato diritti umani delle Nazioni Unite tenutasi a Ginevra - che auspicano l'adozione di un meccanismo automatico basato sulla sussistenza di requisiti predeterminati, in presenza dei quali lo straniero dimorante in un Paese è legittimato a presentare domanda per l'ottenimento della cittadinanza. A sostegno di questa tesi sta la concezione che chi vive continuativamente sul territorio di uno Stato per un congruo numero di anni maturi un vero e proprio diritto alla cittadinanza, il cui ottenimento non può essere subordinato ad un atto discrezionale da parte di un'autorità statale. Tale nuova impostazione ha il pregio di garantire maggiore certezza e chiarezza per i richiedenti.

Il provvedimento normativo allegato fa propria quest'ultima impostazione e pertanto formalizza il passaggio ad un "regime" di ordinarietà che, pur rimanendo ancorato al concetto di dimora continuativa - quale caratteristica specifica della naturalizzazione -, non presuppone più l'emissione di un provvedimento normativo straordinario. Alla luce delle considerazioni svolte, si è ritenuto di disciplinare la materia esposta apportando direttamente modifiche alla Legge sulla cittadinanza, sostituendo, all'articolo 1, l'articolo 2 della predetta legge intitolato "della cittadinanza per naturalizzazione" che enuncia i criteri necessari per la domanda, e prevedendo due ulteriori articoli, l'articolo 2 bis relativo agli "effetti sui figli minori" e l'articolo 2 ter relativo al "procedimento per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione".



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Circa i requisiti richiesti per la naturalizzazione è stato mantenuto il periodo continuativo di dimora di 25 anni già previsto dalla Legge n. 35/2012 e il termine di 15 anni per i coniugi stranieri di cittadini sammarinesi. Il concetto di dimora ricomprende la residenza e quelle tipologie di permesso di soggiorno che possono trasformarsi in residenza, e cioè, in base alla legislazione vigente, il permesso di soggiorno ordinario. Al fine di non creare disparità di trattamento tra i richiedenti in relazione alla sussistenza di questo requisito, in via transitoria è stato previsto che per dimora possa intendersi anche il periodo di possesso del previgente permesso di soggiorno speciale continuativo rilasciato ai sensi della legislazione in materia all'epoca vigente, in quanto anch'esso era titolo per il rilascio della residenza. Per ragioni di equità è stato previsto – sempre in linea con la Legge n. 35/2012 – che possa accedere alla naturalizzazione anche il coniuge di cittadino sammarinese deceduto anteriormente al raggiungimento del numero di anni di dimora necessario per potere presentare la domanda per la naturalizzazione. Inoltre, ai fini della tutela dei figli minori dei soggetti naturalizzati, gli effetti della naturalizzazione si estendono ai figli minori di genitore naturalizzato, purché residenti in territorio sammarinese alla data della domanda. Gli altri criteri previsti sono l'assenza di condanne definitive alla pena della prigionia o dell'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno per reato non colposo, la rinuncia ad ogni altra cittadinanza posseduta e la prestazione di giuramento di fedeltà alla Repubblica di San Marino avanti ai Capitani Reggenti ed al Segretario di Stato per gli Affari Interni.

La rinuncia ad ogni altra cittadinanza posseduta è un adempimento previsto anche in altri ordinamenti e riflette la visione secondo cui la scelta di divenire cittadino del Paese in cui si risiede da anni sia espressione del forte senso di appartenenza alla comunità in cui si vive con preferenza rispetto a quella di provenienza. Per ragioni di completezza espositiva, deve dirsi che non tutti i Paesi consentono ai propri cittadini di rinunciare alla cittadinanza: qualora si verifichi quest'ipotesi, in linea con quanto è stato previsto nel Decreto Legge 3 agosto 2012 n. 113 che modifica la Legge 35/2012, l'interessato è tenuto a presentare apposita certificazione dell'Autorità competente del Paese di origine che attesti l'impossibilità di rinuncia. Inoltre, nel provvedimento in esame, è stata anche prevista l'ipotesi residuale in cui il Paese di origine non consenta neppure di presentare la domanda di rinuncia alla cittadinanza: in tale caso l'interessato deve rilasciare relativa dichiarazione giurata e per iscritto, sotto la sua responsabilità civile e penale.

Di seguito gli aspetti più significativi del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione. L'esame e la decisione sulle domande sono demandati all'Ufficiale di Stato Civile, il quale nel termine di sessanta giorni dalla loro presentazione emette un atto di accertamento sulla sussistenza dei requisiti per



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

ottenere la naturalizzazione, e qualora l'atto di accertamento sia positivo è trasmesso alla Segreteria Istituzionale. Sul punto si innova radicalmente la disciplina previgente che prevedeva che l'organo competente a valutare le domande fosse un Collegio di tre magistrati designato di volta in volta dal Magistrato Dirigente. La scelta effettuata è coerente con la previsione dell'ordinarietà dell'intervento - sia con riferimento all'organo competente ad esprimersi sulle domande sia per la tempistica prevista per la decisione. Il contenuto delle domande ed i certificati da produrre all'Amministrazione e l'ammontare dei diritti di pratica sono individuati con regolamento del Congresso di Stato. Rimane di competenza del Consiglio Grande e Generale l'atto di attribuzione della cittadinanza per naturalizzazione mediante presa d'atto, che si terrà di norma nei mesi di febbraio e settembre di ogni anno. Segue la prestazione di giuramento di fedeltà alla Repubblica di San Marino e l'iscrizione di ciascun interessato da parte dell'Ufficiale di Stato Civile nei registri della cittadinanza. E' stato mantenuto il termine perentorio di un anno dalla prestazione del giuramento per la definitiva formalizzazione della rinuncia alle altre cittadinanze possedute o per la formalizzazione degli altri adempimenti, in alternativa previsti, nel caso in cui la rinuncia non sia possibile; trascorso inutilmente tale termine, opera la cancellazione dai registri della cittadinanza in cui il naturalizzato è stato nel frattempo iscritto.

Strettamente collegato al tema dell'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione è l'acquisto della natura originaria della cittadinanza per i naturalizzati, figli di madre nata sammarinese per origine che abbia o non abbia beneficiato delle leggi sul reintegro e sulla riassunzione della cittadinanza: tale ipotesi, contemplata all'articolo 1, comma 2 del progetto di legge, dà la possibilità a coloro che siano stati naturalizzati di acquisire la cittadinanza per origine, a seguito di apposita domanda, qualora figli di madre nata sammarinese per origine che in vita abbia perso la cittadinanza per uno dei casi previsti dalla legge. Al fine di evitare disparità di trattamento tra coloro che sono cittadini per origine, il progetto di legge prevede che qualora siano accertati positivamente i requisiti previsti dalla legge per l'acquisto della cittadinanza per origine prima dell'assolvimento degli adempimenti collegati alla naturalizzazione, e cioè il giuramento e la rinuncia ad ogni altra cittadinanza posseduta, gli interessati non sono più tenuti all'assolvimento di tali obblighi.

In conclusione emerge con chiarezza come il progetto di legge contenga aspetti di riforma importanti sul tema della naturalizzazione, primo fra tutti il passaggio dalla straordinarietà all'ordinarietà dell'intervento, che rappresenta il punto di arrivo delle riflessioni in atto da molti anni dalle forze politiche e riflette i moderni principi esistenti in materia.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Pertanto per il contenuto e le finalità che il progetto di legge allegato si prefigge, si confida in un suo favorevole accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

**IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Gian Carlo Venturini

